



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n.

63/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO Presidente relatore

Rocco LOTITO Giudice

Maria Gabriella DODARO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **9202** del registro di segreteria sui conti giudiziali nn. **21903 e 21904**, relativi alla riscossione ticket nell'esercizio finanziario 2022, del Poliambulatorio di Sant'Arcangelo, DSB di Sant'Arcangelo, della Azienda Sanitaria Locale di Potenza, resi dall'agente contabile **Anna AMENDOLARA**, nata a Chiaromonte il 6.6.1978 (C.F.: MNDNNA78H46C619P) e domiciliata in Sant'Arcangelo, Via D'Agostino n.31;

- Uditi nella pubblica udienza del 21 ottobre 2025 il Presidente relatore ed Pubblico Ministero della persona del V.P.G. Dr. Andrea Luberti, che concludeva come da verbale di udienza;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con una **relazione di deferimento recante il n. 110/2025**, depositata in data 20/05/2025 – posta a base del giudizio di conto n. 9202 – il Magistrato

	istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione dei giudizi	
	aventi ad oggetto i conti giudiziali epigrafati, resi dalla convenuta Anna	
	AMENDOLARA, entrambi relativi alla riscossione ticket, nell'esercizio	
	finanziario 2022, del Poliambulatorio di Sant'Arcangelo, DSB di	
	Sant'Arcangelo, della Azienda Sanitaria Locale di Potenza. Il Magistrato	
	istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della	
	improcedibilità del giudizio dei conti depositati, i quali risultavano depositati	
	privi della parificazione (intesa come attestazione di conformità alle scritture	
	dell'Amministrazione di appartenenza del contabile stesso richiesta dall'art.	
	618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione). Il	
	Magistrato istruttore evidenziava che la costituzione in giudizio dell'agente	
	contabile, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile	
	avviene per <i>tabulas</i> con il deposito del conto "munito dell'attestazione di	
	parifica"; ciò, pertanto, determina l'impossibilità di promuoverne la	
	regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto	
	dall'art. 28 dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei	
	conti di cui al r.d. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove	
	norme (art. 4, allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del magistrato istruttore,	
	a tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139,	
	comma 2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che	
	rispettivamente subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del	
	procedimento alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore	
	il compito di accertare l'avvenuta parificazione preliminarmente all'esame di	
	competenza.	
	2. Quindi, con <u>decreto presidenziale del 21.5.2025</u> – comunicato a mezzo	
	2	

	PEC (unitamente alla relazione) all’Ente, e da quest’ultimo comunicato a	
	mezzo posta (unitamente alla relazione del magistrato istruttore) all’agente	
	contabile (che riceveva gli atti il 9.6.2025) – veniva fissata l’udienza del 21	
	ottobre 2025 per la discussione del giudizio su entrambi i conti giudiziali	
	epigrafati; e con separato decreto collettivo veniva nominato il giudice	
	relatore.	
	3. Non risultano depositate le <u>conclusioni del Pubblico Ministero</u>	
	previste dall’art.148 comma 3 c.g.c..	
	4. Nell’ <u>udienza del 21 ottobre 2025</u> – con il consenso del Pubblico	
	Ministero – veniva dichiarata la contumacia del convenuto e venivano riuniti	
	i giudizi ai sensi dell’art. 84 c.g.c.. Quindi, sentito il Pubblico Ministero, ai	
	sensi degli artt. 94 comma 3 e 96 comma 1 c.g.c., venivano acquisiti in udienza	
	i regolamenti per la riscossione delle entrate e i provvedimenti della ASP con	
	cui venivano individuati gli agenti contabili addetti alla riscossione. Al	
	termine della discussione, i giudizi passavano in decisione.	
	5. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di <u>diritto</u> , occorre esaminare	
	separatamente due questioni pregiudiziali.	
	5.1. Anzitutto, quanto alla legittimazione passiva nel presente giudizio di	
	conto, va evidenziato che il regolamento per la riscossione delle entrate della	
	ASP pro-tempore vigente, approvato con deliberazione del direttore generale	
	della ASP n. 938/2010, prevedeva espressamente (all’art.11) la presenza di un	
	“agente contabile” (il “Responsabile della struttura”) addetto alla trasmissione	
	a questa Corte di “conti giudiziali”, corrispondenti ai “registri annuali di	
	cassa”, redatti dai singoli “subagenti contabili” che provvedevano alla	
	riscossione (cioè i singoli cassieri dipendenti dall’Ente) e sottoscritti dal	
	3	

	singolo subagente e dall'agente "per le parti di rispettiva competenza";	
	precisando che, in caso di concessione del servizio di riscossione a ditte	
	esterne, gli operatori di sportello fungessero da "subagenti contabili" e il loro	
	responsabile di "agente contabile".	
	Risulta quindi evidente che - in forza delle disposizioni all'epoca vigenti - il	
	Responsabile della struttura aveva una funzione non di mero controllo, ma di	
	gestione diretta in qualità di contabile principale ("agente contabile"), mentre	
	i singoli cassieri avevano una funzione di contabile secondario (di	
	"subagente", e non di semplice fiduciario in quanto le norme interne gli	
	attribuivano specifiche competenze) secondo lo schema dell'art. 192 r.d.	
	n.827/1924. Tuttavia, detto regolamento per la riscossione delle entrate non	
	prevedeva la concentrazione dei conti dei singoli cassieri in un conto unico	
	dell'agente contabile (come previsto dall'art. 192 cit.), ma la trasmissione	
	diretta alla Corte dei conti dei registri di cassa dei singoli cassieri sottoscritti	
	da questi ultimi e dal responsabile di struttura, e non prevedeva alcuna forma	
	di parificazione del conto da parte degli uffici finanziari dell'Ente;	
	diversamente da quanto previsto dal nuovo regolamento approvato con	
	deliberazione del direttore generale della ASP n. 239/2024, che prevede un	
	unico conto giudiziale dell'agente contabile anche esterno (artt. 6, 10, 11),	
	parificato dal Direttore della U.O.C. Economico-finanziaria in qualità di	
	responsabile della parifica (artt. 7, 10, 11) sotto la vigilanza del responsabile	
	del procedimento, che ne cura la successiva approvazione da parte della ASP	
	su parere del collegio dei revisori e la trasmissione a questa Corte (artt, 7, 8,	
	11)	
	5.2. Quanto poi alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore,	
	4	

	va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può	
	essere pronunciata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto	
	presentato, ma solo nei casi:	
	a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto	
	presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori,	
	ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo	
	come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente	
	contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica	
	dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni	
	maneggiati (per i conti a materia);	
	b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai	
	sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3	
	e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).	
	In particolare, la <i>parificazione del conto giudiziale</i> dell'agente	
	contabile addetto alla riscossione di entrate (intesa come dichiarazione che	
	certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le	
	scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924, e	
	il punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la	
	contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi	
	imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di	
	conto, in quanto:	
	a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta	
	da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D.	
	827/1924, punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato	
	concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);	
	5	

	b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 140 del c.g.c.);	
	c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).	
	Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).	
	Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg, Calabria, sentenza n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la verifica della conformità delle scritture dell'agente a quelle dell'Ente; così come l'approvazione del conto giudiziale da parte dell'organo politico reca di norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.	
	A fronte di questo preciso complesso normativo – del resto meramente esplicativo di quanto affermato dalla Corte costituzionale circa la necessità	
	6	

	ed obbligatorietà del giudizio di conto nei confronti di chiunque maneggi	
	denaro pubblico, anche in via di fatto, ai sensi dell’art. 103 Cost. (Cfr. Corte	
	Cost. 59/2024 e sentenze ivi citate) – poco rileva che l’amministrazione abbia	
	o meno dato attuazione alla legge con atti regolamentari interni; infatti,	
	qualora l’amministrazione non provveda a darsi una regolamentazione	
	speciale (che comunque non può derogare alla legge), trovano nel frattempo	
	comunque diretta applicazione i principi generali fissati dalla legge e dal	
	regolamento di contabilità generale dello Stato (rr.dd. 2440/1923 e 827/1924)	
	dal testo unico della Corte dei conti (r.d. 1214/1934) ed in misura minore dalle	
	leggi successive (l. n. 196/2000, d.lgs. 502/1992, d.lgs. 118/2011 etc., che	
	disciplinano per lo più la contabilità economico-patrimoniale delle aziende).	
	6. Tanto premesso in generale, nella <u>concreta fattispecie in esame</u> risulta	
	<i>ex actis</i> quanto segue:	
	a) in ottemperanza al predetto regolamento delle riscossioni della ASP	
	(approvato con deliberazione d.g. ASP n.938/2010), la deliberazione del D.G.	
	della ASP n.119/2020 (avente ad oggetto “individuazione punti cassa ed	
	addetti al servizio cassa e CUP-nomina agenti e subagenti contabili”) aveva	
	individuato nominativamente i “subagenti contabili” cui era affidato l’incasso	
	dei ticket del Poliambulatorio di Sant’Arcangelo, in specie alcuni dipendenti	
	della ASP, tra cui la convenuta Amendolara; ed aveva altresì previsto che “in	
	manca della figura del coordinatore, la qualifica di agente contabile è	
	attribuita ai responsabili di struttura” , individuando come “agente contabile”	
	(non essendo nominato un coordinatore di tali dipendenti) il Responsabile del	
	Distretto della Salute di Sant’Arcangelo;	
	b) i conti nn. 21903 e 21904 qui in esame sono entrambi relativi alla	
	7	

	medesima gestione di riscossione ticket, nell’esercizio finanziario 2022, del	
	Poliambulatorio di Sant’Arcangelo, DSB di Sant’Arcangelo, della Azienda	
	Sanitaria Locale di Potenza; il primo è un conto sintetico degli incassi, il	
	secondo è un mero un elenco dei riversamenti degli incassi alle Poste, al quale	
	è stato poi allegato il registro di cassa recante tutte le riscossioni e tutti i	
	versamenti effettuati, anche da terzi);	
	c) tali conti sono stati sottoscritti sia da Anna AMENDOLARA, che nel	
	2020 era stata nominata subagente contabile-cassiere (cfr. deliberazione del	
	D.G. della ASP n.119/2020), sia (digitalmente) dal Dr. Antonio Sanchirico	
	(non indicato nella deliberazione n. 119/2020, ma indicato nella successiva	
	delibera del D.G. della ASP n. 239/2024 come “agente contabile”); mentre	
	solo la prima risulta avere sottoscritto (analogicamente) il registro di cassa	
	(riportante sia le riscossioni sia i riversamenti in tesoreria, anche di altri	
	cassieri) successivamente depositato.	
	d) in ottemperanza al predetto regolamento della ASP relativo alle	
	riscossioni di entrate (deliberazione dir.gen. ASP n. 938/2010) non si è	
	provveduto alla redazione di un conto unico dell’agente contabile cui allegare	
	i sub-conti dei singoli cassieri, come previsto dall’art.192 r.d. n. 827/1934;	
	e) che, sempre in ottemperanza a tale regolamento, manca una formale	
	“parifica” o un “visto per regolarità” apposto su tali conti annuali dal	
	Responsabile del servizio finanziario e/o da un altro soggetto, anche dopo che	
	tale parificazione (già prevista da norme di rango primario previgenti) era stata	
	imposta dal codice della giustizia contabile come condizione di procedibilità	
	dei conti (art. 139, 140 e 145 c.g.c. sopra citati).	
	6.1. Sulla scorta di queste risultanze, può affermarsi la legittimazione passiva	
	8	

	della convenuta Anna Amendolara, che ha sottoscritto o siglato i suddetti	
	“conti” come cassiere-subagente contabile, in forza dei principi generali	
	dettati dei principi generali dell’art. 192, comma, 3 r.d. n. 827/1924 (secondo	
	cui “i contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza	
	del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono	
	rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del	
	contabile principale”); fermo restando che non va disposta l’integrazione del	
	contraddittorio nei confronti dell’agente contabile-responsabile della	
	struttura, in quanto va escluso tanto il litisconsorzio necessario tra più soggetti	
	corresponsabili nella gestione di un conto (cfr. Sez. giur. Reg. Calabria n.	
	44/2024) tanto quello facoltativo (non essendo comunque opportuna una	
	integrazione del contraddittorio <i>iussu iudicis</i> , attesa la improcedibilità dei	
	conti qui in esame, per i motivi oltre precisati).	
	6.2. Deve inoltre dichiararsi la improcedibilità del giudizio sui conti	
	giudiziali epigrafati. Infatti – in disparte la presentazione separata di due	
	documenti recanti separatamente il carico e lo scarico della stessa gestione, e	
	successivamente di un registro di cassa riferibile a più cassieri - tali “conti”	
	sono stati depositati a questa Corte privi della parificazione (intesa, come	
	sopra precisato, come certificazione di regolarità contabile e di conformità del	
	conto giudiziale con le scritture detenute dall’amministrazione: cfr. l’art. 618	
	del R.D. n. 827/1924) o almeno di un equipollente visto per regolarità del	
	soggetto a ciò deputato dall’ente; un soggetto che, tra l’altro, non potrebbe	
	comunque coincidere con il Responsabile della struttura presso cui opera il	
	cassiere. Infatti, la parificazione si concreta in un controllo di regolarità	
	gestoria che non può essere demandato ad un soggetto coinvolto nella gestione	
	9	

	stessa (il Responsabile della struttura, che ha la qualità di agente contabile),	
	ed in una attestazione di conformità alle scritture dell’Ente, che non vengono	
	redatte e controllate da tale soggetto bensì dal servizio finanziario.	
	Pertanto, fermo restando che nella fattispecie il cassiere-subagente ha	
	adempiuto all’obbligo di sottoscrivere e trasmettere i “conti” qui in esame al	
	responsabile della struttura-agente contabile, e quest’ultimo lo ha	
	controfirmato trasmettendolo a questa Corte, manca comunque il	
	fondamentale presupposto processuale della parificazione previsto dalle	
	disposizioni sopra richiamate del c.g.c., onde il giudizio instaurato con il	
	deposito dei conti predetti deve essere dichiarato improcedibile.	
	6.3. E’ appena il caso di ribadire che, in ossequio ai principi di necessità e	
	obbligatorietà del giudizio di conto, la presente declaratoria di improcedibilità	
	non esclude in alcun modo l’obbligo del contabile di ripresentare i conti	
	all’amministrazione per la necessaria parificazione da parte di quest’ultima (in	
	particolare da parte di un ufficio terzo rispetto alla gestione) e l’obbligo	
	dell’amministrazione di effettuare un regolare deposito <i>ex novo</i> dei conti	
	medesimi (muniti di regolare parificazione) presso questa Sezione	
	giurisdizionale, onde procedere all’apertura di nuovo giudizio ad essi	
	dedicato, secondo le regole del Codice di giustizia contabile.	
	Ovviamente, in caso di persistente inadempimento dell’agente contabile nella	
	presentazione alla ASP e/o della ASP nella parificazione dei conti in esame,	
	rimane altresì percorribile la strada della procedura per resa di conto ai sensi	
	dell’art. 141 c.g.c. da parte della Procura erariale, alla quale va data per	
	l’effetto comunicazione della presente decisione.	
	7. La natura e l’esito in rito del giudizio e la novità della questione impongono	
	10	

